



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VII

POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE - RANDAGISMO

Raccolta Ufficiale

N. 1064

Del 03/04/2018

DETERMINAZIONE N. 28 N.M. del 29.12.2017

OGGETTO: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi –
Ditta Piccole Impronte, da Castellana Grotte - Proroga per l'anno 2018.
Impegno di spesa. CIG: CF1CBD5ED.

IL RESPONSABILE

Premesso

1) che, al fine di evitare ulteriore condizione di pregiudizio al benessere dei cani randagi ricoverati, già da tempo, presso il canile rifugio Piccole Impronte, da Castellana Grotte, quasi tutti affetti da gravi patologie da invecchiamento, con Atto Determinativo del Settore III n. 124 in data 28.12.2016 è stata prorogata, per l'anno 2017, in capo alla citata Azienda Piccole Impronte di Angela Console, da Castellana Grotte, l'esecuzione del servizio di "*ricovero, custodia e mantenimento cani randagi*", agli stessi patti e condizioni, anche di natura economica, del contratto in essere, assumendo, in proposito, idoneo impegno di spesa di € 20.500,00 IVA compresa, con imputazione alla voce di piano finanziario U1.03.02.15.011 (cap. 468.08 epigrafato "*prestazione di servizi per sosta dei cani*") del bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017;

2) che solo con deliberazione di G.C. n. 155 del 06.10.17 e decreto sindacale del 06.10.17 la materia del randagismo è stata assegnata al Corpo di Polizia Locale, con conseguente passaggio di consegna dei documenti pregressi da parte del precedente responsabile, peraltro non ancora completato;

3) che, in virtù della impostazione adottata negli ultimi periodi, e che questo Settore intende proseguire, il fenomeno del randagismo è affrontato mediante la microchippatura e sterilizzazione presso l'ASL BA- Putignano dei cani randagi, con conseguente

reimmissione nella zona del territorio comunale di provenienza, previo breve periodo di osservazione e degenza presso una struttura adeguata;

4) che, in virtù di tanto, con nota n. 17978 di prot. del 05.12.17, ricevuta il 15.12.17 è stato richiesto all'unico canile presente sul territorio comunale " Piccole Impronte" di Consoli Angela la disponibilità a:

1) mantenimento, custodia e cura di n. 20 cani ospitati presso codesto canile, di cui una decina da oltre cinque anni;

2) ricovero e cura di cani malati o infortunati non reimmettibili sul territorio a causa delle patologie da cui sono affetti;

3) cani ricoverati in via d'urgenza presso codesto canile, anche per il tramite di associazioni animaliste, in attesa di adozione ed affidamento a privati, con durata del ricovero dalla microchippatura o dalla effettiva presa in carico, con apposita attestazione, alla data in cui la ASL BA prende atto o rilascia nulla osta al trasferimento di titolarità del cane.

Comprensivo di oneri per vaccinazione e test leishmaniosi

4) cani ricoverati presso codesto canile a seguito di microchippatura e sterilizzazione, anche tramite associazioni animaliste, da parte della ASL BA, a partire dalla data di microchippatura\sterilizzazione alla data di reimmissione sul territorio (max gg 10) con presa d'atto da parte di questo Settore - Randagismo.

Il tutto alle stesse condizioni economiche della convenzione in corso

5) che con nota del 27.12.17 acclarata al n.18889 di prot.,la ditta Piccole Impronte ha comunicato di essere disponibile al fornire il servizio richiesto a fronte del pagamento della somma di € 4,00 al giorno per ogni cane, comprensivo di ogni spesa,anche sanitaria e con esclusione del costo di smaltimento di eventuali carcasse di cani;

6) che a seguito di trattativa diretta, la suddetta ditta Piccolo Impronte, ha accettato di fornire il servizio richiesto al prezzo di € 3,50 al giorno, omnicomprensivo , con esclusione delle spese per smaltimento di carcasse, come da dichiarazione di accettazione in calce alla predetta nota del 27.12.17 n. 18889 di prot.;

7) che le prestazioni richieste da questo ente come indicate dal precedente punto 4) possono essere assicurate solo da una struttura presente in ambito comunale (atteso che quasi giornalmente pervengono a questo Settore segnalazioni di cani randagi, che necessitano assistenza e cure, nonché di cani che costituiscono pericolo per le persone) immediatamente raggiungibile e a disposizione per le criticità che si presentano, spesso nei giorni festivi, con disponibilità flessibile al ricovero temporaneo finalizzato alla adozione e alla reimmissione sul territorio;

8) che nella delibera dell' ANAC N. 759 del 13.07.2016, riferita al fascicolo 341\15, viene riportata la nota del Ministero della Salute n. 5909 del 31.03.2010, secondo la quale per la gestione del canile risulta appropriato un prezzo oscillante tra € 3,50 a € 4,50 al giorno per cane;

9) che la nuova impostazione nella trattazione del randagismo canino comporta nel breve - medio periodo una notevole riduzione dei costi per la custodia dei cani ricoverati, che non saranno (tranne casi eccezionali) più ricoverati a tempo indeterminato, con le relative notevoli spese fisse complessive per l'ente

che, allo stato, per quanto a conoscenza di questo Ente, atteso il divieto *ex lege* di condurre animali in canili rifugio ubicati fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL, nessuna delle strutture insistenti nel territorio, come individuato ex lege, dispone di posti in numero sufficiente per accogliere i cani randagi di proprietà dell'Ente, attualmente custoditi presso il canile "Piccole Impronte" di Castellana Grotte;

Valutato, però, nell'interesse dell'Ente ed in attuazione e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di dover comunque operare un confronto concorrenziale tra eventuali operatori del settore interessati all'affidamento del servizio in oggetto, previa indagine conoscitiva di mercato, mediante avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse, acquisendo, così, notizie certe in ordine alla presenza, nel territorio di competenza della ASL BA, di canili rifugio, in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge, disponibili ad accogliere i cani randagi di proprietà di questo Ente,

Preso atto che il Servizio Veterinario ASL territorialmente competente, già in data 27.12.2012, con nota n. 2115/ST/vet, si era espresso negativamente circa il trasferimento di tali cani randagi presso altre strutture;

Atteso, quindi, che, allo stato, persistono, altresì aggravate dal lasso di tempo trascorso, le condizioni che sconsigliano il trasferimento di tali animali;

Ritenuto, quindi, in ragione di quanto sopra detto, di dare continuità al servizio in oggetto, implementandolo e prorogandolo, a tutto il 31.12.2018, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, con la modifica del corrispettivo al valore di € 3,50 al giorno oltre iva, per ogni cane randagio ospitato ed avviato al canile in via esclusiva da questo Settore o per il tramite di Associazione per la Protezione di Animali appositamente delegata;

Dato Atto che la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, che prevede che gli enti locali possono effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";

Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 "*Interventi tutela animali d'affezione e prevenzione randagismo*", come integrata dalla L.R. 09.08.2006, n. 26 "*Interventi in materia sanitaria*" e ss.mm.ii.;

Richiamata la L.R. 25.02.2010, n. 4 "*Norme in materia di sanità e servizi sociali*" che:

a) all'art. 44 - Divieto conferimento animali - recita "*è fatto divieto di conferire animali in strutture di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL ...omissis ...*";

b) all'art. 45 – Integrazione dell'articolo 14 della l.r. 12/1995 – stabilisce che “all'art. 14 della l.r. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2 bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture;...”;

Visto 36 comma 2 lett a9 del D.L.vo 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) che prevede che gli enti locali possono effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto

Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;

Visto il D.L. 66/2014 convertito in legge 26 giugno 2014 n. 89;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;

Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89;

Visto il provvedimento sindacale del 06.10.2017 prot. gen n. 14447 . 204 avente per oggetto : *nomina del Responsabile del " Settore VII "Polizia Locale- Protezione Civile-*

DETERMINA

1 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento intendendosi qui interamente riportate e trascritte;

2 di prorogare, per l'effetto di quanto in premessa riportato, per la durata di anni uno e fino al 31.12.2018 l'esecuzione del servizio di “*ricovero, custodia e mantenimento cani randag*”, già affidato alla ditta Piccole Impronte di Angela Console, da Castellana Grotte, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, così modificato ed implementato:

1) ricovero e cura d cani malati o infortunati non reimmessibili sul territorio a causa delle patologie da cui sono affetti;

2) cani ricoverati in via d'urgenza presso il canile, anche per il tramite di associazioni animaliste, in attesa di adozione ed affidamento a privati, con durata del ricovero dalla microchippatura o dalla effettiva presa in carico, con apposita attestazione, alla data in cui la ASL BA prende atto o rilascia nulla osta al trasferimento di titolarità del cane.

Comprensivo di oneri per vaccinazione e testleshmaniosi

3) cani ricoverati presso il canile a seguito di microchippatura e sterilizzazione, anche tramite associazioni animaliste, da parte della ASL BA, a partire dalla data di microchippatura/sterilizzazione alla data di reimmissione sul territorio (max gg 10) con presa d'atto da parte di questo Settore - Randagismo.

Il tutto alle stesse condizioni economiche della convenzione in corso

4) pagamento della somma di € 3,50 al giorno per ogni cane, comprensiva di ogni spesa, anche sanitaria e con esclusione del costo di smaltimento di eventuali carcasse di cani;

3 di dare atto che l'importo pro-die da corrispondersi, in favore della Ditta affidataria, per ogni animale custodito, non comprende le spese relative allo smaltimento di carcasse di

cani eventualmente deceduti nel periodo di custodia e che lo stesso avverrà, nel rispetto delle leggi in materia, a cura e spese di questo Ente, a mezzo di ditta incaricata, di volta in volta, previa acquisizione dell'apposito Verbale di Accertamento da compilarsi a cura del Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente;

4 di assumere, , apposito impegno di spesa di € 36.000,00 IVA compresa, con imputazione alla voce di piano finanziario U1.03.02.15.011 (cap. 468.08 epigrafato "*prestazione di servizi per sosta dei cani*") del bilancio pluriennale 2017-2019, annualità 2018,

5 di dare atto che la ditta Piccole Impronte, da Castellana Grotte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

6 di stabilire che alla liquidazione dell'importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà, con separati e successivi Atti Determinativi, subordinatamente alla ricezione di regolari fatture fiscali, previo riscontro della regolarità contributiva;

7 di dare atto che la fatture di che trattasi, così come verificate dal dirigente di questo settore sono da pagarsi, con le modalità di cui all'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (Iva versata dal committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in data 30.03.2015, avente per oggetto: "DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA";

8 di dare atto, altresì, che la somma sopra indicata sarà pagata a mezzo di bonifico bancario, avendo la Ditta Piccole Impronte, da Castellana Grotte, assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

f.to Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Cap. Avv. Oronzo Cisternino

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/12/2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 29/12/2017 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data _____

Impegno Pluriennale 259/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 497

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 03/04/2018